



STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

**SERVIZIO DI DIAGNOSI CITOGNETICA PRE E POST NATALE OCCORRENTE
ALL'AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA (AZIENDA CAPOFILA),
ALL'AZIENDA OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA ED
ALL'AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO
(AZIENDE MANDANTI)**

CAPITOLATO SPECIALE

INDICE

- Art. 1. Oggetto e durata del servizio;
- Art. 2. Caratteristiche del Servizio;
- Art. 3. Modalità di ritiro dei campioni;
- Art. 4. Continuità del servizio di Citogenetica – Controlli qualitativi periodici;
- Art. 5. Periodo di prova;
- Art. 6. Tipologia e Caratteristiche Tecniche degli Esami - Quantità presunta;
- Art. 7. Forme Collettive di acquisto;
- Art. 8. Aggiornamento Tecnologico;
- Art. 9. Fatturazione – Termini di Pagamento – Interessi Moratori e Tracciabilità dei Flussi Finanziari;
- Art. 10. Deposito Cauzionale Definitivo;
- Art. 11. Danni – Responsabilità civile e polizza assicurativa;
- Art. 12. Inadempienze e Penali;
- Art. 13. Risoluzione e Recesso;
- Art. 14. Subappalto;
- Art. 15. Cessione del Contratto;
- Art. 16. Cessione dei Crediti;
- Art. 17. Norme di sicurezza;
- Art. 18. Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'Esecutore;
- Art. 19. Vicende soggettive dell'Aggiudicatario;
- Art. 20. Revisione dei prezzi;
- Art. 21. Convenzioni ai sensi dell'art. 26 della L. n. 488/1999 e dell'art. 1, comma 455, della L. n. 296/2006;
- Art. 22. Trattamento dei dati personali;
- Art. 23. Controversie – Foro competente;
- Art. 24. Codice Etico;
- Art. 25. Norme di rinvio.

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO

Oggetto del presente Capitolato Speciale, di seguito indicato, per brevità, semplicemente come Capitolato, è il “Servizio di diagnosi citogenetica pre e post natale” occorrente all’Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova (Azienda Capofila), all’Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna ed all’Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio (Aziende Mandanti) di seguito indicate, per brevità, semplicemente come Aziende Ospedaliere. La procedura di gara relativa all’affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato viene svolta in forma aggregata.

Per l’Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova destinatari del servizio sono i Servizi di Medicina di Laboratorio (SMeL) dei seguenti Presidi Ospedalieri:

- Presidio Ospedaliero di Mantova, Strada Lago Paiolo, 10 – 46100 Mantova;
- Presidio Ospedaliero di Asola, Piazza Ottantesimo Fanteria, 1 – 46041 Asola (MN);
- Presidio Ospedaliero di Pieve di Coriano, Via Bagutte, 1 – 46020 Pieve di Coriano (MN).

Per l’Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna destinatario del servizio sono i Servizi di Medicina di Laboratorio (SMeL) dei seguenti Presidi Ospedalieri:

- Presidio Ospedaliero di Sondrio, Via Stelvio, 25 – 23100 Sondrio;
- Presidio Ospedaliero di Sondalo, Via Zubiani, 33 – 23035 Sondalo (SO);
- Presidio Ospedaliero di Morbegno, Via Morelli, 1 -23017 Morbegno(SO);
- Presidio Ospedaliero di Chiavenna, Via della Cereria, 4 – 23022 Chiavenna (SO).

Per l’Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio destinatari del servizio sono i Servizi di Medicina di Laboratorio (SMeL) dei seguenti Presidi Ospedalieri:

- Presidio di Busto Arsizio - P.le Solaro, 3 - Busto Arsizio (VA);
- Presidio di Saronno - P.le Borella, 1 – Saronno (VA);
- Presidio di Tradate - P.le Zanaboni – Tradate (VA).

Il servizio è costituito da n. 1 lotto di gara, unico ed indivisibile.

Il contratto avrà validità di 36 (trentasei) mesi, con decorrenza dalla data fissata nel provvedimento di aggiudicazione della fornitura e, comunque, dalla data di stipulazione del contratto.

Al termine del periodo di validità contrattuale, nel caso in cui la nuova procedura concorsuale di scelta del privato contraente cui affidare il servizio in esame non fosse stata ancora definita, il Laboratorio sarà comunque tenuto a prorogare il contratto e a proseguire la prestazione, su richiesta delle Aziende Ospedaliere alle medesime condizioni tecnico – economiche e normative in essere a tale data, fino ad un massimo di ulteriori mesi 12 (dodici).

Ciascuna Azienda Ospedaliera, inoltre, si riserva la facoltà di procedere autonomamente, in forma espressa, alla rinnovazione del contratto, conformemente alla normativa vigente, per un periodo massimo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, previa verifica della corretta e puntuale esecuzione del servizio reso oltre che della sussistenza delle condizioni di convenienza economica, alla luce dei vigenti prezzi di mercato.

Al termine del servizio, anche in presenza di nuove aggiudicazioni a favore di altri fornitori o di diverse soluzioni tecniche, l’Impresa fornitrice si impegna a garantire la regolarità del servizio, nonché il necessario supporto ed assistenza per consentire alle Aziende Ospedaliere di erogare al meglio i propri servizi nelle more dell’avvio del nuovo appalto.

ART. 2 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

L’esecuzione e la refertazione degli esami deve avvenire, pena la risoluzione del contratto, secondo l’I.S.C.N. (International System for Human Cytogenetic Nomenclature) 2009, le linee guida nazionali pubblicate nel 1995 con i successivi aggiornamenti e la Consensus Conference di diagnostica citogenetica del 1995, che prevedono:

A.1) Diagnosi citogenetica costituzionale Pre-Natale

Il referto deve contenere: l'indicazione del tipo di analisi effettuata, il nome e cognome della gestante, i dati analitici essenziali, la conclusione, che deve essere conclusiva e non descrittiva e i dati riguardanti il laboratorio, secondo le linee guida SIGU. Deve essere inoltre precisata la data di invio del campione.

1) Diagnosi citogenetica costituzionale prenatale su villi coriali:

Tempi di risposta: la risposta deve pervenire agli SMEL dei Presidi Ospedalieri richiedenti per:
l'esame diretto entro il termine perentorio di 5 giorni consecutivi dal ritiro del campione;
l'esame dopo coltura entro il termine perentorio di 21 giorni consecutivi dal ritiro del campione per la massima parte dei campioni (90%).

Fallimento della coltura: la notifica deve pervenire allo SMEL dei Presidi Ospedalieri richiedenti entro il termine perentorio di 10 giorni consecutivi dal ritiro del campione. L'analisi del secondo campione non comporterà alcun aggravio di spesa per ciascuna Azienda Ospedaliera né per l'utente.

Numero di metafasi analizzate:

per la conta del numero dei cromosomi l'esame deve essere effettuato su almeno 16 metafasi in totale sui preparati ottenuti con metodo "diretto" e dopo "coltura";
l'analisi dei cromosomi deve essere effettuata su almeno 9 metafasi in totale, di cui 3 su stampa con ricostruzione fisica del kariogramma ad una risoluzione di almeno 300 bande per il metodo diretto e 400 bande dopo "coltura" e 6 mediante riconoscimento degli omologhi.

2) Diagnosi citogenetica costituzionale prenatale su liquido amniotico:

Tempi di risposta: la risposta deve pervenire allo SMEL dei Presidi Ospedalieri richiedenti:
dopo 15-21 gg. e comunque entro il termine perentorio di 21 giorni consecutivi dal ritiro del campione per la massima parte dei campioni (90%);
per le risposte patologiche il tempo di refertazione deve essere il più breve possibile con avviso telefonico.

Fallimento della coltura: la notifica deve pervenire allo SMEL dei Presidi Ospedalieri richiedenti entro il termine perentorio di 10 gg consecutivi dal ritiro del campione. L'analisi del secondo campione non comporterà alcun aggravio di spesa per ciascuna Azienda Ospedaliera né per l'utente.

Numero di cloni e metafasi analizzate (Metodo "In situ"):

la conta del numero di cromosomi deve essere effettuata in genere su 10 metafasi, una per colonia, ottenute da almeno 2 colture indipendenti. Nel caso in cui il numero di cloni analizzabili sia inferiore a 6 va interpellato il medico ginecologo prescrittore;
l'analisi dei cromosomi deve essere effettuata su almeno 6 metafasi mediante riconoscimento degli omologhi e 3 metafasi mediante ricostruzione del cariotipo ad una risoluzione di almeno 400 bande.

A.2) Diagnosi citogenetica costituzionale Post-Natale

Il referto deve contenere: l'indicazione del tipo di analisi effettuata, la motivazione all'analisi, il nome e cognome del paziente nel caso della citogenetica costituzionale post-natale, i dati analitici essenziali, la conclusione che deve essere conclusiva e non descrittiva e i dati riguardanti il laboratorio. Deve essere inoltre precisata la data di arrivo del campione in laboratorio e la data della conclusione.

Tempi di risposta: la risposta deve pervenire allo SMEL dei Presidi Ospedalieri richiedenti entro il termine perentorio di 30 giorni consecutivi dal prelievo per la massima parte dei campioni (90%).

Fallimento della coltura: la notifica deve pervenire allo SMEL dei Presidi Ospedalieri richiedenti entro il termine perentorio di 7 giorni consecutivi dal ritiro del campione. L'analisi del secondo campione non comporterà alcun aggravio di spesa per ciascuna Azienda Ospedaliera né per l'utente.

Numero di metafasi analizzate:

per la determinazione del cariotipo si chiede di analizzare 16 metafasi delle quali 6 con il riconoscimento degli omologhi e 3 mediante ricostruzione del cariotipo;
per l'alta risoluzione, essa non deve essere inferiore a 550 bande.

A.3) Test di screening ormonale per le anomalie cromosomiche

Il laboratorio aggiudicatario deve eseguire test di screening ormonale per le anomalie cromosomiche (BI TETS, dosaggio betaHCG + Papp-A) con analizzatore Kryptor.

B) Tecniche aggiuntive

Il laboratorio aggiudicatario deve rendersi disponibile ad eseguire tecniche aggiuntive in merito alla diagnosi citogenetica (FISH, ecc. ecc.), e test di biologia molecolare di uso routinario, di cui si richiede l'elenco, con l'indicazione dei tempi di effettuazione (FISH, UPD oggetto di valutazione).

L'attrezzatura finalizzata all'esecuzione delle indagini in oggetto è a totale carico del Laboratorio Aggiudicatario, che fornirà alle Aziende Ospedaliere i terreni di coltura necessari per conservare i campioni biologici per il tempo necessario al loro inoltro al Laboratorio stesso.

In caso di anomalia cromosomica in corso di Diagnosi prenatale, può essere richiesta la conferma del risultato da parte del Laboratorio che ha riscontrato l'anomalia con una seconda coltura ed analisi, effettuata su tessuto da stabilirsi caso per caso, senza alcun aggravio di spesa per ciascuna Azienda Ospedaliera.

ART 3 – MODALITA' DI RITIRO DEI CAMPIONI

Il ritiro dei campioni da effettuarsi direttamente presso gli Smel delle Aziende Ospedaliere dovrà essere eseguito di norma, da parte della Ditta aggiudicataria, due volte la settimana, in giorni prestabiliti e concordati con ciascuna Azienda Ospedaliera.

La raccolta ed il trasporto dei campioni e la consegna dei referti saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Il trasporto dovrà avvenire nelle modalità previste dalla normativa vigente in materia (Circolare n. 16 del 20 luglio 1994 e Circolare n. 3 dell'8 maggio 2003 recanti "Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto di materiali infettivi e di campioni diagnostici").

Il Laboratorio Aggiudicatario dovrà rendersi disponibile a ricevere eventuali richieste urgenti in giorni diversi da quelli concordati, previo preavviso telefonico.

Il ritiro e il trasporto dei campioni dovrà essere garantito con regolarità e continuità e dovrà essere assicurato anche in caso di impedimento dei conducenti, in caso di scioperi del personale o per qualsiasi altro motivo. Il Laboratorio Aggiudicatario, pertanto, dovrà provvedere in proprio all'eventuale sostituzione del conducente assente o dell'automezzo inutilizzabile. Il Laboratorio aggiudicatario dovrà, inoltre, garantire la rintracciabilità/reperibilità degli autisti durante l'esecuzione del servizio per eventuali urgenze.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la fornitura di terreni di coltura adatti alla conservazione di campioni biologici (frammenti di villi e di cute materiale abortivo) nei casi in cui la raccolta del campione biologico sia improrogabile (ad es.: prodotto abortivo, nato morto, neonato in grave pericolo di vita).

Eventuali indisponibilità del Laboratorio aggiudicatario a ritirare i campioni, legate a giorni festivi infrasettimanali, dovranno essere tempestivamente comunicate alle Aziende Ospedaliere per permettere la programmazione dei prelievi.

ART 4 – CONTINUITA' DEL SERVIZIO DI CITOGNETICA – CONTROLLI QUALITATIVI PERIODICI

Il servizio oggetto del presente Capitolato dovrà essere espletato con assoluta regolarità e continuità.

Il Laboratorio Aggiudicatario, pertanto, per nessuna ragione potrà sospendere o non eseguire, in tutto od in parte, le attività oggetto del servizio, pena la risoluzione del contratto.

In caso di sciopero del personale o di alte cause di forza maggiore (non saranno da considerarsi tali le ferie, le aspettative o le malattie) il Laboratorio aggiudicatario dovrà darne comunicazione scritta alle Aziende Ospedaliere con opportuno preavviso.

In caso di malattia e/o infortunio degli addetti al servizio in questione la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare in ogni caso la continuità e l'efficienza del servizio.

Ciascuna Azienda Ospedaliera potrà disporre, in qualsiasi momento, tutti gli accertamenti ed i controlli sulle modalità operative del servizio che riterrà necessari onde verificare l'esatta rispondenza delle stesse a quanto contrattualmente statuito.

ART. 5 – PERIODO DI PROVA

Ciascuna Azienda Ospedaliera si riserva un periodo di prova di 4 (quattro) mesi per accertare la piena rispondenza degli esami aggiudicati e dei servizi appaltati alle proprie esigenze nonché la relativa corrispondenza con quanto dichiarato dal Laboratorio in sede di gara.

Il periodo di prova decorrerà dal giorno di inizio del servizio appaltato.

Il periodo di prova, a giudizio insindacabile delle Aziende Ospedaliere, potrà essere prolungato per una sola volta, fino ad un massimo di quattro mesi, al termine del quale verrà espresso un giudizio definitivo.

In caso di esito negativo della prova, ciascuna Azienda Ospedaliera provvederà alla revoca del provvedimento di aggiudicazione, senza che il Laboratorio possa sollevare obiezione alcuna, ed all'affidamento del servizio mediante ricorso al secondo miglior offerente ovvero mediante nuovo interpello del mercato.

Qualora l'esito negativo della prova sia conseguenza di false dichiarazioni presentate dal Laboratorio in sede di gara, ciascuna Azienda Ospedaliera provvederà ad incamerare la cauzione definitiva a disposizione, fermi restando gli ulteriori addebiti previsti dalla normativa vigente.

Nulla sarà dovuto al Fornitore ad eccezione dei pagamenti dei servizi riconosciuti regolari effettuati durante il periodo di prova.

ART. 6 - TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ESAMI - QUANTITA' PRESUNTA

Le caratteristiche tecniche indispensabili ed obbligatorie degli esami oggetto del servizio di diagnosi di citogenetica pre e post natale sono riportate nel documento "Scheda Elenco Esami e Specifiche Tecniche" allegato al presente Capitolato (Allegato 1).

I fabbisogni triennali presunti, sono riportati nel medesimo Allegato 1 e su di essi dovrà essere dimensionata l'offerta.

Il presente Capitolato si ispira al principio della presupposizione essendo l'entità del servizio commisurata al bisogno. Le quantità indicate nell'Allegato 1 sono puramente indicative e non costituiscono un impegno od una promessa delle Aziende Ospedaliere, essendo il numero degli esami non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività Aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o da Regione Lombardia, ivi inclusi processi d'acquisto centralizzati od aggregazione d'acquisto attivati fra più Aziende del Servizio Sanitario Regionale o convenzioni stipulate da CONSIP Spa o da ARCA stipulate ai sensi della L. 23/12/1999 n. 488, art. 26 e ss.mm.ii.. Rientrano in tale previsione anche le decisioni Aziendali connesse a processi di esternalizzazione dei Servizi ora gestiti direttamente o l'attivazione di nuove metodiche e/o la modifica di quelle ora in uso. Di conseguenza il Laboratorio aggiudicatario

sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di esami che verranno effettivamente richieste, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità richieste, al termine del servizio, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite. Verificandosi tale ipotesi il Laboratorio non potrà pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi indicati in offerta. Il servizio dovrà, quindi, essere regolarmente eseguito sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli desumibili dall'Allegato 1.

Ciascuna Azienda Ospedaliera si riserva anche la facoltà, nel corso di svolgimento del servizio, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Laboratorio e senza creare motivo di compensi di sorta per lo stesso, di:

- 1) sospendere od annullare la fornitura degli esami oggetto di contratto in caso di variazione degli indirizzi tecnico-scientifici e diagnostici o di variazione delle esigenze operative degli utilizzatori sulla cui base sono stati previsti i suddetti esami;
- 2) stralciare quegli esami ritenuti superati o non più idonei allo svolgimento della attività sanitaria oggetto del presente Capitolato Speciale;
- 3) provvedere ad acquisti sul libero mercato di parte degli esami di cui al presente Capitolato, in deroga alle presenti condizioni ed impegni contrattuali, fino al 20% (venti per cento) del totale del servizio.

ART 7 - FORME COLLETTIVE DI ACQUISTO

L'aggregazione di cui all'articolo 1 del presente Capitolato consente alle Aziende Ospedaliere aggregate di chiedere ai soggetti che, a seguito della procedura in oggetto saranno dichiarati aggiudicatari, l'estensione del contratto anche per gli esami per i quali non era stato formulato inizialmente il relativo fabbisogno, alle condizioni economiche definite dalla procedura stessa. Inoltre, in attuazione dei principi sanciti dal Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004 approvato con D.C.R. Lombardia n. 462 del 13.03.2002, dalla D.G.R. Lombardia VII/12101 del 14.02.2003 e dalla D.G.R. Lombardia n. VII/12528 del 28.03.2003 che auspicano forme consorziate di acquisto tra gli Enti del S.S.R., l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova sottoscrisse con le Aziende sotto indicate un accordo per attivare modalità di acquisto a livello aggregato.

Tale accordo ha trovato ulteriore fondamento nelle delibere di Giunta Regionale che di anno in anno dettano le "Regole di gestione del Servizio Socio-Sanitario Regionale" le quali, nello stimolare forme d'aggregazione per acquisti ed appalti nell'ambito del S.S.R., pongono l'accento su "gare aziendali aperte ad adesioni successive".

L'accordo in argomento consente agli Enti firmatari di chiedere ai soggetti che, a seguito della presente procedura, saranno dichiarati aggiudicatari, l'estensione del contratto, anche limitatamente ad uno o più lotti.

Pertanto, nel corso di validità del contratto sottoscritto con l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova (incluse proroghe e rinnovi), ai soggetti individuati come aggiudicatari potrà essere chiesto di estendere la fornitura anche ad una o più delle Aziende più avanti indicate, fino ad un ammontare massimo pari a 5 volte l'importo contrattuale del servizio.

La durata di quest'ultima fornitura coinciderà con il residuo periodo di durata contrattuale stabilito dalla gara originaria.

E' consentita a ciascuna Azienda aderente all'accordo una sola adesione nell'ambito del periodo contrattuale, alle medesime condizioni dell'aggiudicazione in argomento.

Per il resto, questa Stazione Appaltante resterà estranea in ordine ai patti che si stabiliranno tra fornitore ed Azienda Ospedaliera cui viene esteso l'accordo, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo.

Il fornitore non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione.

Le Aziende Ospedaliere/Sanitarie che hanno aderito all'accordo interaziendale per la disciplina delle forme aggregate riguardanti la fornitura di beni e l'appalto di servizi sono le seguenti:

- A. O. Carlo Poma di Mantova;

- A. O. Desenzano del Garda (Brescia);
- A. O. Istituti Ospitalieri di Cremona;
- A. O. Mellino Mellini di Chiari (Brescia);
- A. O. Ospedale Maggiore di Crema;
- A. O. Ospedali Riuniti di Bergamo;
- A. O. Provincia di Lodi;
- A. O. Spedali Civili di Brescia;
- A. O. Treviglio Caravaggio (Bergamo);
- A. O. Seriate (Bergamo);
- A. O. Provincia di Pavia;
- A.S.L. Provincia di Brescia;
- A.S.L. Provincia di Cremona;
- A.S.L. Vallecamonica-Sebino;
- A.S.L. Provincia di Lodi;
- A.S.L. Provincia di Mantova;
- A.S.L. Provincia di Pavia;
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia (Bs).

ART 8 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora durante il periodo di vigenza contrattuale il laboratorio aggiudicatario dovesse immettere sul mercato nuove metodologie, analoghe o sostitutive, per gli esami oggetto del presente Capitolato, aventi migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, in termini di efficacia ed efficienza, sarà suo obbligo darne comunicazione scritta alle Aziende Ospedaliere. Sarà facoltà di quest'ultima acquistare i nuovi esami, corrispondendo lo stesso prezzo offerto in sede di gara oppure rifiutarli nel caso in cui, a proprio insindacabile giudizio, li consideri non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei servizi di utilizzo. In quest'ultimo caso l'aggiudicatario è tenuto a fornire esattamente gli stessi esami oggetto di aggiudicazione per non risultare inadempiente e subire le relative conseguenze.

L'eventuale sostituzione potrà avvenire solamente a fronte di conferma scritta delle Aziende Ospedaliere, previa acquisizione della documentazione tecnica e del parere tecnico favorevole da parte dei servizi aziendali istituzionalmente preposti. Nel caso in cui il nuovo esame e/o nuova metodica consentisse economie di gestione, dovrà esser concordato tra le parti una congrua riduzione del prezzo di aggiudicazione.

Non saranno presi in considerazione aumenti dei prezzi di aggiudicazione.

Qualora durante il periodo di vigenza contrattuale l'aggiudicatario immetta in commercio nuove metodologie innovative non offerte in sede di gara, potrà darne comunicazione alle Aziende Ospedaliere, che si riserva di valutare l'opportunità di un loro acquisto, utilizzando lo stesso sconto offerto in sede di gara per gli esami della stessa tipologia.

ART 9 - FATTURAZIONI - TERMINI DI PAGAMENTO - INTERESSI MORATORI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Le Aziende Ospedaliere per l'espletamento del servizio con le modalità indicate nel presente Capitolato nonché secondo le modalità e condizioni particolari proposte dalla Ditta aggiudicataria, corrisponderanno esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore si riferiscono alle forniture prestate a regola d'arte e nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali ed il loro pagamento avverrà a fronte dell'emissione di fatture in conformità alla normativa vigente.

Tutte le fatture dovranno essere trasmesse rispettivamente ed esclusivamente ai seguenti indirizzi:

AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA

Al Protocollo Generale dell'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova, sito in Strada Lago Paiolo, 10 – 46100 Mantova tramite posta certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollogenerale@pec.aopoma.it;

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA

Indirizzo e-mail: ragioneriafornitori@aovv.it;

Ragioneria, c/o Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, P.O. di Sondrio, Via Stelvio, 25 – 23100 Sondrio;

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

Risorse Economiche Finanziarie – Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio, P.le Solaro, 3 – 21052 Busto Arsizio (VA).

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile a seguito dell'avvenuta refertazione degli esami richiesti. I quantitativi ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle consegne dei referti presso le Aziende Ospedaliere.

Secondo quanto disposto da Regione Lombardia (rif. DGR n. 937/2010, allegato n. 2 e successive indicazioni operative), si precisa che i pagamenti delle fatture, saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle medesime.

Laddove la liquidazione della fattura non fosse possibile per errori concernenti dati indicati dal fornitore, il termine per il pagamento si interrompe e decorre nuovamente dal giorno di arrivo presso le Aziende Ospedaliere della nota di accredito.

In caso di ritardo nei pagamenti verrà applicato, su richiesta dalla Ditta fornitrice, quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002.

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio, i pagamenti saranno effettuati unitariamente ed esclusivamente all'Impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna Impresa raggruppata.

La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ed ii..

L'Appaltatore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alle Aziende Ospedaliere ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare a ciascuna Azienda Ospedaliera gli estremi identificativi dei conto correnti dedicati ai pagamenti riferiti alla presente fornitura nei seguenti casi:

- qualora non abbia avuto in precedenza rapporti commerciali con l'Azienda Ospedaliera;
- qualora abbia identificato per la presente fornitura un conto specifico diverso da quello in precedenza comunicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010.

Si ricorda che in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 la Ditta aggiudicataria dovrà produrre copia dei contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai Servizi ed alle forniture oggetto del presente appalto. La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione. E' altresì ammesso l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, descrivendoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità (per la definizione di "filiera delle imprese" e "subcontratti" si rimanda alla determinazione n. 4 del 7.7.2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, consultabile sul sito <http://www.autoritalavoripubblici.it>)

Regione Lombardia, con Deliberazione di Giunta n. VIII/010936 del 30 dicembre 2009 ha incaricato Finlombarda SpA di procedere al pagamento diretto dei fornitori di beni e servizi.

Il Fornitore pertanto riceverà il pagamento delle proprie fatture direttamente dalla Società Finlombarda SpA.

ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE E DEFINITIVO

A garanzia delle assunte obbligazioni e della regolarità dell'esecuzione del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, secondo quanto stabilito dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, una cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare complessivo della fornitura, Iva esclusa. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, fatta salva ogni azione per eventuale maggior danno.

L'importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso d'asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima.

La garanzia deve essere costituita, a scelta dalla Ditta aggiudicataria, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta delle Aziende Ospedaliere. La fidejussione o la polizza dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 12 (dodici) mesi rispetto a quella fissata per la scadenza contrattuale. Tale garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto di servizio oggetto del presente Capitolato. Ai fini dell'applicazione dell'art. 113, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, la garanzia fideiussoria, salvo diversa comunicazione delle Aziende Ospedaliere, deve intendersi automaticamente svincolata del 25% alla conclusione di ciascun anno di servizio. Tale disposizione sostituisce lo stato di avanzamento lavori. L'ammontare residuo del 25% resterà vincolato fino alla data di scadenza della garanzia stessa e sarà svincolato, previa deduzione di eventuali crediti delle Aziende Ospedaliere verso il fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

Tale ammontare residuo non potrà essere svincolato finché:

non siano state definite le eventuali controversie;

non sia stata liquidata l'ultima fattura;

non siano state definite tutte le ragioni di debito o di credito ed ogni altra eventuale pendenza.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte delle Aziende Ospedaliere.

La cauzione provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto e, comunque, non prima della costituzione della cauzione definitiva.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

In caso di proroga/rinnovo della fornitura oltre i termini contrattuali, la garanzia dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga/rinnovo.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per l'effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, la Ditta fornitrice dovrà provvedere al reintegro entro il termine tassativo di 20 (venti) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte delle Aziende Ospedaliere. È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

È facoltà delle Aziende Ospedaliere incamerare, in tutto od in parte, la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI 45000 e della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala il possesso del requisito e lo documenta allegando copia della relativa attestazione.

ART 11 – DANNI – RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o per danni derivati a persone o cose, sia del Fornitore medesimo sia delle Aziende Ospedaliere che di terzi, a seguito dell'esecuzione della presente fornitura, ovvero a seguito di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi. La Ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato, in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia fiscale, previdenziale, dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Il Laboratorio è, pertanto, tenuto a sottoscrivere una polizza assicurativa relativa al rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della fornitura, per qualsiasi danno che possa essere recato alle Aziende Ospedaliere, ai dipendenti e collaboratori delle Aziende Ospedaliere nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi servizi.

Resta ferma l'intera responsabilità del fornitore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

L'Aggiudicatario già provvisto di idonea polizza assicurativa, a copertura del rischio da responsabilità civile di cui sopra, dovrà comunque rispettare le prescrizioni sopra descritte.

ART 12 – INADEMPIENZE E PENALI

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 13 "RISOLUZIONE E RECESSO", nei casi di inadempienza degli obblighi contrattuali verranno applicate al Laboratorio aggiudicatario penali variabili in funzione dell'importanza della violazione, del danno arrecato, del pregiudizio al normale funzionamento dell'attività, delle conseguenze del disservizio e del ripetersi delle inadempienze e violazioni. L'importo delle penali, il cui valore sarà determinato di volta in volta in funzione dell'entità dell'inadempienza accertata, non potrà superare gli importi massimi di seguito riportati:

ritardo nella consegna dei referti degli esami: applicazione di una penale di € 250,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dagli articolo 2 del presente Capitolato; violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato, non eliminati a seguito di contestazione scritta delle Aziende Ospedaliere: applicazione di una penale pari ad € 2.000,00;

violazione del Codice Etico degli Appalti Regionali. In tal caso ciascuna Azienda Ospedaliera si riserva di applicare, in esito ad apposito procedimento di verifica, una penale dall'1% al 5% del valore del contratto.

Gli inadempimenti che possono dar luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al fornitore, il quale deve comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di 5 giorni dalla contestazione stessa. Qualora le controdeduzioni non vengano accolte dalle Aziende Ospedaliere o vengano presentate fuori dai termini previsti, sono applicate al fornitore le penali, come sopra previste. In ogni caso trova applicazione la normativa vigente di cui all'art. 298 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, relativamente all'entità complessiva delle penali.

L'applicazione delle penali sopra indicate avrà luogo mediante prelievo dal deposito cauzionale ovvero in via diretta mediante compensazione con eventuali crediti dell'aggiudicatario.

Ciascuna Azienda Ospedaliera potrà procedere all'effettuazione dell'esame non fatto nei termini contrattuali al secondo aggiudicatario, ove presente, o mediante ricorso sul libero mercato, con conseguente addebito all'Impresa dell'eventuale differenza di prezzo.

È in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito nonché la risoluzione del rapporto ai sensi del successivo art. 13.

ART 13 – RISOLUZIONE E RECESSO

In caso di inadempimento, la risoluzione del contratto è regolata dalle disposizioni del codice civile.

Ciascuna Azienda Ospedaliera potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) in caso di mancata effettuazione del servizio;
- b) in caso di mancata rispondenza ai requisiti qualitativi stabiliti nell'art. 2 del presente Capitolato;
- c) in caso di prolungati e ripetuti ritardi nella consegna dei referti degli esami rispetto ai termini stabiliti all'articolo 2 del presente Capitolato;
- d) in caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte delle Aziende Ospedaliere, ai sensi dell'art. 10 del presente Capitolato;
- e) in caso di mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta in caso di rinnovo o proroga del contratto;
- f) in caso di cessazione dell'Impresa, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- g) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto d'appalto;
- h) allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore;
- i) in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- j) qualora, nel corso della validità del contratto, tramite la competente Prefettura, fossero accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 36, del DPR n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Impresa è obbligata a comunicare alle Aziende Ospedaliere le variazioni intervenute nel proprio assetto istituzionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti l'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni consecutivi dalla data delle variazioni;
- k) in caso di "subappalto", ai sensi dell'art. 14 del presente Capitolato;
- l) in caso di cessione del contratto non autorizzata, ai sensi dell'art. 15 del presente Capitolato;
- m) in caso di esito negativo del periodo di prova;
- n) in caso di inosservanza delle norme di legge, in materia di lavoro e previdenza, prevenzioni, infortuni e sicurezza;
- o) in caso di mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell'art. 11 del presente Capitolato;
- p) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
- q) in caso di grave violazione del Codice Etico Comportamentale delle Aziende Ospedaliere e/o del Codice degli Appalti Regionali.

Ciascuna Azienda Ospedaliera ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, nei seguenti casi:

- 1) il Laboratorio non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione delle Aziende Ospedaliere di porre rimedio a negligenze o inadempimenti contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- 2) il Laboratorio si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e di mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità.

In caso di risoluzione del contratto per una delle cause sopra indicate, ciascuna Azienda Ospedaliera incamererà a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal fornitore, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio.

In caso di risoluzione del contratto, ciascuna Azienda Ospedaliera affiderà ad altra Ditta il servizio. In tale caso ciascuna Azienda Ospedaliera ha facoltà di utilizzare la graduatoria derivante dalla procedura di gara relativa al presente Capitolato.

Nessun indennizzo è dovuto al Laboratorio aggiudicatario inadempiente.

Ciascuna Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà unilaterale, ai sensi dell'art. 1373 c.c., di recedere dal contratto, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, da notificarsi al fornitore con Raccomandata AR almeno 30 gg. consecutivi prima, nei seguenti casi:
in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura;
qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP e/o Centrale Regionale Acquisti) provvedesse alla stipula di convenzioni per la fornitura di esami analoghi a quelli oggetto del presente Capitolato a condizioni economiche inferiori e il Laboratorio aggiudicatario non fosse in grado di praticare almeno tali condizioni.

Nei suddetti casi di recesso, il Laboratorio aggiudicatario non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle esami effettuati, purché regolari, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi eventuale ed ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.

ART 14 – SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto considerata la natura del servizio oggetto dell'appalto e le garanzie di qualità delle prestazioni richieste.

ART 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto al Laboratorio aggiudicatario di cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, il contratto di servizio oggetto del presente Capitolato, salvo quanto previsto dall'articolo 116 del D. Lgs. n. 163/2006.

ART 16 – CESSIONE DEL CREDITI

È consentita esclusivamente la cessione totale del credito.

La cessione del credito deve essere conforme alle condizioni contrattuali contenute nel presente Capitolato.

Non sono cedibili le fatture oggetto di contestazione.

La cessione del credito non è efficace senza espressa autorizzazione delle Aziende Ospedaliere. In caso di cessione dei crediti, il creditore deve notificare alle Aziende Ospedaliere copia legale degli atti di cessione. Ciascuna Azienda Ospedaliera non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.

Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. si precisa che i cessionari di crediti sono tenuti ad indicare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e ad anticipare i pagamenti dell'appaltatore mediante bonifico bancario o postale su conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi ai movimenti tra Amministrazione aggiudicatrice e Cessionario, il quale deve conseguentemente segnalare alle Aziende Ospedaliere il conto corrente dedicato.

ART 17 – NORME DI SICUREZZA

Il Laboratorio aggiudicatario dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D. Lgs. n. 81/08) e mediante operatori in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali) assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando ciascuna Azienda Ospedaliera da ogni responsabilità in merito, sia di origine contrattuale che extracontrattuale.

Il Laboratorio deve, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà delle Aziende Ospedaliere.

Il Laboratorio, a titolo meramente esemplificativo, è obbligato a:

- osservare tutti gli oneri inerenti alla previdenza ed assistenza, assicurazioni sociali (ivi compresa quella sugli infortuni) derivanti dalle disposizioni di legge e regolamenti in vigore;
- assicurare al proprio personale una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore, con rimando al CCNL di appartenenza ed alla zona di riferimento;
- eseguire le prestazioni oggetto del contratto servendosi esclusivamente di personale qualificato ed idoneo al lavoro da svolgere;
- ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di Sicurezza ed Igiene sul Lavoro ed alle normative ambientali applicabili alla realtà delle Aziende Ospedaliere;
- formare ed informare in materia di sicurezza sul lavoro il proprio personale;
- fornire al proprio personale idoneo cartellino di riconoscimento corredato di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro nonché la data di assunzione ed in caso di subappalto la relativa autorizzazione (art. 18, comma 1, lett. u D. Lgs. n. 81/2008 e art. 5 L. n. 136/2010);
- fornire al proprio personale macchine, attrezzature ed opere provvisorie conformi alla normativa vigente;
- munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale;
- cooperare a ridurre i rischi da interferenza.

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, si precisa che, eseguite le necessarie valutazioni, la tipologia del servizio oggetto del presente Capitolato non determina oneri della sicurezza relativi ai rischi da interferenza.

Il Fornitore deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti delle Aziende Ospedaliere e le misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/08.

Tale documento è consultabile sui seguenti siti:

relativamente all'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova sul sito www.aopoma.it

(Direzione generale → Servizio Prevenzione e Protezione);

relativamente all'Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna sul sito www.aovv.it ;r

relativamente all'Azienda Ospedaliera Ospedale Circolo di Busto Arsizio (VA) www.aobusto.it.

Per quanto concerne possibili interferenze relative alla condivisione delle reti stradali ospedaliere il Fornitore dovrà tenere conto altresì, delle specifiche viabilità interne e delle norme del codice della strada.

ART 18 – INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA DELL'ESECUTORE

L'esecutore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona

stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. In caso di acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalle Aziende Ospedaliere direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, impiegato nell'esecuzione del contratto, le Aziende Ospedaliere, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 207/2010, inviteranno per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso inutilmente il suddetto termine e ove non sia contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, ciascuna Azienda Ospedaliera potrà pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nei casi in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11, e 118, comma 3, del Codice degli Appalti. Le Aziende Ospedaliere dovranno provare i pagamenti effettuati a mezzo di quietanze sottoscritte dai soggetti interessati. Nel caso in cui l'imprenditore inadempiente dovesse formulare formale contestazione nei termini previsti, ciascuna Azienda Ospedaliera dovrà inoltrare le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART 19 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'AGGIUDICATARIO

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario non hanno effetti nei confronti dell'Azienda Ospedaliera sino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia:

proceduto alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11/05/1991 N. 187;

documentando il possesso dei medesimi di qualificazione richiesti al soggetto aggiudicatario.

L'eventuale cessione totale o parziale del contratto, non autorizzata, fa sorgere in capo all'Azienda Ospedaliera il diritto alla risoluzione dello stesso con conseguente incameramento della cauzione, fatto salvo il risarcimento di danni e delle spese sostenute.

ART 20 – REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi per i primi 12 (dodici) mesi di affidamento del servizio. La revisione può essere richiesta dalla parte interessata solo decorso il primo anno di affidamento del servizio; la richiesta sarà valutata a seguito di apposita istruttoria da effettuarsi con riferimento alle rilevazioni di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006. In assenza di tali rilevazioni, la revisione sarà calcolata con l'applicazione dell'indice ISTAT FOI Nazionale Generale (indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" pubblicato sul Bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica) dei prezzi al consumo medio dell'anno, riferito al mese precedente della scadenza annuale del contratto.

La richiesta di revisione, corredata della documentazione giustificativa dell'aumento, dovrà essere inoltrata a ciascuna Azienda Ospedaliera entro 60 giorni dalla scadenza annuale del contratto.

ART 21 – CONVENZIONI AI SENSI DELL'ART 26 DELLA LEGGE N. 488/1999 E DELL'ART 1, COMMA 455 DELLA LEGGE N. 296/2006

Qualora nel corso della vigenza del presente contratto venisse attivata apposita convenzione da

parte di Consip SpA e/o dall'agenzia Regionale Centrale Acquisti, comprendente uno o più esami oggetto del presente Capitolato, l'Azienda Ospedaliera procederà, in caso di prezzi superiori a tali convenzioni, ad apposito negoziato al fine di aggiornare le condizioni economiche di fornitura. In caso di mancato adeguamento, ciascuna Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto di servizio.

ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali riguardanti i Laboratori partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono, sotto qualunque forma, oggetto di trattamento da parte delle Aziende Ospedaliere secondo le seguenti modalità:

- a) il trattamento riguarda qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca dati;
- b) il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantirne la sicurezza;
- c) il trattamento dei dati avverrà secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelarne la riservatezza, con la garanzia che verranno richiesti solo i dati indispensabili per gli scopi del trattamento;
- d) il trattamento dei dati può essere effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati;
- e) i dati sono trattati per le finalità istituzionali inerenti l'attività dell'Azienda Ospedaliera, connesse con la presente procedura di gara e con i successivi adempimenti di legge;
- f) i dati personali potranno essere conosciuti dal personale addetto allo svolgimento delle mansioni amministrative contabili e tecniche connesse alle finalità sopra descritte;
- g) la conoscenza dei dati da parte dei soggetti sopra indicati sarà limitata ai dati necessari per l'espletamento dei rispettivi compiti;
- h) la natura del conferimento di tali dati è OBBLIGATORIA; l'eventuale rifiuto può comportare l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione;
- i) i dati possono essere comunicati ai soggetti o alle categorie di soggetti titolari di un diritto di accesso;
- j) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, cui si rinvia.

Titolari del trattamento dei dati sono i Direttori Generali, in qualità di legali rappresentanti, di ciascuna delle Aziende Ospedaliere, facendo parte dell'aggregazione d'acquisto oggetto del presente Capitolato.

ART. 23 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Il contratto di servizio oggetto del presente Capitolato non conterrà la clausola compromissoria. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra i fornitori e le Aziende Ospedaliere, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo ove ha la sede legale ciascuna delle Aziende Ospedaliere.

Nelle more di un eventuale giudizio, il Fornitore non potrà sospendere il servizio. In caso contrario ciascuna Azienda Ospedaliera ha facoltà di rivalersi, senza formalità alcuna, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse ed in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

In caso di forme collettive d'acquisto, di cui all'art. 7 del presente Capitolato, detta competenza è assegnata in via esclusiva al Foro del luogo ove ha sede l'Azienda Sanitaria/Ospedaliera interessata.

ART. 24 - CODICE ETICO

Con DGR n. IX/1644 del 4/5/2011 è stato approvato il Codice Etico degli Appalti Regionali che regola i comportamenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, dei Concorrenti e Aggiudicatari degli appalti di lavori, servizi e forniture indetti da Regione Lombardia e dagli Enti e Società del Sistema Regionale di cui all'Allegato A1) L. R. n. 30/2006. Il suddetto Codice Etico costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato (Allegato 2).

In ottemperanza alle linee guida regionali contenute nella D.G.R. N. VIII/3776 del 13/12/2006, l'Azienda Ospedaliera ha altresì adottato un proprio Codice Etico Comportamentale, nel quale vengono definiti principi, regole e valori ai quali devono uniformarsi i comportamenti dei soggetti che con essa interagiscono. Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura devono dichiarare di aver preso visione del Codice Etico degli appalti regionali e del Codice Etico Comportamentale delle Aziende Ospedaliere pubblicato su ciascun sito delle Aziende Ospedaliere e di accettare le regole ed i principi in essi espressi rimanendo indenne l'Azienda Ospedaliera da ogni danno eventualmente derivante dal mancato rispetto. Tale dichiarazione è già contenuta nel fac-simile di "Dichiarazione Amministrativa Unica" allegato al Disciplinare di Gara. L'inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti del Codice Etico Comportamentale delle Aziende Ospedaliere e del Codice Etico degli Appalti Regionali costituirà causa di risoluzione del contratto e potrà comportare l'obbligo per l'inadempiente al risarcimento del danno come previsto dall'art. 12 del presente Capitolato.

ART. 25 - NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato nel presente Capitolato, si fa espresso richiamo al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al D.P.R. 10 ottobre 2010 n. 207, alle norme che regolano le forniture pubbliche di beni e servizi nonché alle norme del Codice Civile.

IL RESPONSABILE STRUTTURA GESTIONE

GARE E CONTRATTI

Dott. Cesarino Panarelli

Allegati:

Allegato 1: Scheda Elenco Esami e Specifiche Tecniche;

Allegato 2: Codice Etico degli Appalti Regionali.